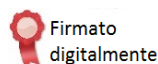


Pubblicato il 11/09/2026



N. 00422 /2026 REG.PROV.CAU.
N. **01154/2026** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2026, proposto da

Comune di Alessandria, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Calcagni e Giorgio De Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Salaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Novi Ligure, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 99 del 19 giugno 2026 (D.D. n. 99/A2100B/2026), adottata dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP,

avente ad oggetto "Approvazione dell'elenco degli eventi ammissibili e non ammissibili a contributo — Grandi eventi 2026 — ai sensi della D.G.R. n. 9-2415 del 9 aprile 2026", nella parte in cui include la domanda del Comune di Alessandria relativa all'iniziativa "Giro d'Italia 2026 – Tappa 13: Alessandria – Verbania" nell'Allegato 2 (elenco eventi non ammissibili), dichiarandola pervenuta oltre il termine stabilito dall'Avviso;

- in quanto occorra, della Determinazione Dirigenziale n. 49 del 20 aprile 2026 (D.D. n. 49/A2100B/2026), con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione e il sostegno di "Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale" per il 2026 (e relativi allegati), nella parte in cui — nell'interpretazione fornita dalla Commissione istruttoria e recepita dalla D.D. n. 99/2026 — stabilisce un termine orario (ore 12:00) non evincibile dal testo del provvedimento formale e del suo Allegato 1;

- in quanto occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-2415 del 9 aprile 2026 (D.G.R. n. 9-2415/2026), nella parte presupposta e connessa;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali della Commissione istruttoria del 8 e 15 giugno 2026 (prot. n. 7695 e n. 8000) nella parte in cui hanno ritenuto la domanda del Comune di Alessandria inidonea alla valutazione per tardività;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- le questioni sollevate nel ricorso non sono suscettibili di sommaria deliberazione, ma richiedono gli approfondimenti propri della fase di merito;
- sotto il profilo del *periculum in mora*, la difesa della Regione ha rilevato che la determinazione impugnata ha un contenuto meramente ricognitivo degli eventi ritenuti ammissibili a contributo, la cui quantificazione è rimessa “...a un autonomo e futuro procedimento” (cfr. pag. 14 memoria resistente);
- tale circostanza appare confermata dalle previsioni della delibera del 9 aprile 2026 (cfr. doc. 5 resistente pagg. 4 e 5) e dell’Avviso pubblico (cfr. art. 8, doc. 4B resistente);
- allo stato, pertanto, il pregiudizio dedotto dalla ricorrente non risulta assumere i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti per la richiesta sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;

Ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di fissare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica di trattazione del ricorso nel merito indicata in dispositivo, onde pervenire quanto prima, compatibilmente con le esigenze di ruolo, alla definizione del giudizio;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare;

Ritenuto di dovere disporre, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui domande sono state ritenute ammissibili a contributo (allegato 1 della determinazione gravata), atteso che l’eventuale accoglimento delle domande proposte nel ricorso potrebbe incidere direttamente sulla loro posizione giuridica in virtù di quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso pubblico, a norma del quale “[...] *Nel caso di risorse regionali disponibili insufficienti a riconoscere il contributo massimo a tutti gli eventi ammissibili di cui al predetto elenco, la Giunta regionale provvederà a ripartire le risorse disponibili in misura proporzionale tra tutti gli eventi ammessi a*

contributo, fatto salvo il mantenimento della soglia minima prevista al punto 5 del presente documento [...]”;

Ritenuto di autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Piemonte (nella sezione dedicata alla procedura in questione) dal quale risulti:

1. - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - l'indicazione della parte ricorrente e dell'Amministrazione intimata;

3. - gli estremi dei provvedimenti impugnati e della procedura cui si riferiscono;

4. - l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti le cui domande sono state ritenute ammissibili a contributo;

5. - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. - l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, come allegati;

b) la Regione Piemonte ha l'obbligo di provvedere alla suindicata pubblicazione, previa trasmissione da parte del Comune ricorrente di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

c) si prescrive, inoltre, che la Regione Piemonte:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, l'avviso di cui sopra e la relativa documentazione allegata;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con le modalità sopra descritte, specificando la data in cui detta

pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto di fissare per l'integrazione del contraddittorio il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima):

- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione;

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 marzo 2027.

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Pietro Buzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Pietro Buzano

IL PRESIDENTE

Savio Picone

IL SEGRETARIO